



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE N. 170 / 2019

OGGETTO: DITTA: MASCIADRI LUIGI & C. SNC CON SEDE LEGALE IN CASLINO D'ERBA VIA PER ASSO 13. ALLEGATO TECNICO AL RINNOVO CON VARIANTI NON SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13), RECUPERO (R12), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13), IN COMUNE DI CASLINO D'ERBA VIA PER ASSO 13. ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E DECRETO REGIONE LOMBARDIA N° 6907 DEL 25/07/2011.

IL RESPONSABILE

Li, 19/03/2019

**IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Rif. 09.11.fasc.38/2016



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Oggetto Ditta: Masciadri Luigi & C. Snc con sede legale in Caslino d’Erba via per Asso 13. Allegato Tecnico al rinnovo con varianti non sostanziali dell’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso l’attività di messa in riserva (R13), recupero (R12), deposito preliminare (D15) e raggruppamento preliminare (D13), in Comune di Caslino d’Erba via per Asso 13. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Ditta: Masciadri Luigi & C. Snc con sede legale in Caslino d'Erba via per Asso 13. Allegato Tecnico al rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso l'attività di messa in riserva (R13), recupero (R12), deposito preliminare (D15) e raggruppamento preliminare (D13), in Comune di Caslino d'Erba via per Asso 13. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.

Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti:

1. Descrizione delle varianti non sostanziali e dell'impianto.

- 1.1 Il progetto di variante non sostanziale in argomento in argomento prevede:
 - a) Modifica della disposizione planimetrica delle aree funzionali come rappresentato sulla tavola di progetto n° 2 "Lay – Out Stoccaggio Rifiuti – Stato di progetto" scala 1:200, del 11/11/2018;
- 1.2 L'impianto occupa una superficie di circa m² 1.976, coperti con sistema chiuso costituito da capannone industriale. L'area interessata dall'impianto risulta censita al N.C.T.R. del Comune di Caslino d'Erba al mappale n° 548 del foglio 8-9 e, sulla base della documentazione presentata, risulta in disponibilità della ditta Masciadri Luigi & C. S.n.c. in base a contratto d'affitto;
- 1.3 I suddetti mappali ricadono in zona "industriale, o artigianali", così come rilevato del P.G.T. vigente del Comune di Caslino d'Erba, come da dichiarazione resa dalla ditta;
- 1.4 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla tavola di progetto "2 "Lay – Out Stoccaggio Rifiuti – Stato di progetto" scala 1:200, del 11/11/2018, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 1.5 Vengono effettuate operazioni di recupero e smaltimento come di seguito indicate:
 - messa in riserva (R13);
 - selezione e cernita (R12);
 - deposito preliminare (D15);
 - trattamento ai fini dello smaltimento (D13).



- 1.6 La capacità complessiva di stoccaggio (R13 – D15) è pari a **880 m³** così suddivisa:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA	LIMITI ⁽¹⁾
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi finalizzata alla selezione e cernita (R12)	270 m ³	_____
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi	405 m ³	
Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi finalizzata a trattamenti di smaltimento (D13)	120 m ³	
Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi	45 m ³	
Messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi	35 m ³	50 t
Deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi	5 m ³	

- (1) limite legale imposto al fine di escludere l'attività esercitata presso l'impianto da quelle ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 46/2014, come specificato nella nota di Regione Lombardia.

- 1.7 Il quantitativo totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12) e smaltimento (D13) è pari a **9.000 t/anno** così suddivise:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA	QUANTITÀ MEDIA GIORNALIERA ⁽¹⁾
operazioni di selezione e cernita finalizzate al recupero (R12)	7.000 t/a	23 t/g
operazioni di trattamento finalizzate allo smaltimento (D13)	2.000 t/a	6,6 t/g

- (1) = calcolata su 300 giorni lavorativi/anno;



- 1.8 la tabella dei rifiuti conferibili presso l'impianto di che trattasi, viene integrata con le operazioni sui rifiuti non pericolosi e modificata come di seguito indicato:

Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO			
	R13	R12	D15	D13
03.01.05	X		X	
04.02.21	X		X	
04.02.22	X		X	
08.03.18	X		X	
13.02.08*	X		X	
15.01.01	X		X	
15.01.02	X		X	
15.01.03	X		X	
15.01.04	X		X	
15.01.05	X	X	X	X
15.01.06	X	X	X	X
15.01.07	X		X	
15.02.03 limitatamente a rifiuti solidi non putrescibili	X		X	
16.01.03	X		X	
16.06.01*	X		X	
16.06.02*	X		X	
16.06.03*	X		X	
16.06.04	X		X	
16.06.05	X		X	
16.06.06*	X		X	
17.01.07	X		X	
17.02.01	X		X	
17.02.02	X		X	
17.02.03	X		X	
17.03.02	X		X	
17.06.04	X		X	
17.08.02	X		X	



Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO			
	R13	R12	D15	D13
17.09.04	X		X	
18.01.03*	X		X	
19.12.01	X		X	
19.12.02	X		X	
19.12.03	X		X	
19.12.04	X		X	
19.12.05	X		X	
19.12.07	X		X	
19.12.12 limitatamente a rifiuti solidi non putrescibili	X		X	
20.01.01	X		X	
20.01.02	X		X	
20.01.08 limitatamente a FORSU proveniente da raccolta differenziata	X			
20.01.21*	X		X	
20.01.23*	X		X	
20.01.25	X		X	
20.01.31*	X		X	
20.01.32	X		X	
20.01.33*	X		X	
20.01.34	X		X	
20.01.35*	X		X	
20.01.36	X		X	
20.01.38	X		X	
20.01.39	X		X	
20.01.40	X		X	
20.02.01 I limitatamente a sfalci, foglie, rami e potature	X			
20.03.01 limitatamente a rifiuti solidi non putrescibil	X		X	
20.03.03	X		X	
20.03.07	X	X	X	X



2 Prescrizioni.

- 2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 11 agosto 2014 n° 116;
- 2.2 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione, o della corrispondente documentazione prevista dalle procedure del SISTRI;
- 2.3 la ditta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al S.I.S.T.R.I. e alla documentazione relativa ove prevista (registri di carico e scarico, MUD, formulari);
- 2.4 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n° 36, e in particolare:
 - 2.4.1 le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - 2.4.2 le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio e trattamento;
 - 2.4.3 le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - 2.4.4 la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
 - 2.4.5 i contenitori dei rifiuti o le aree agli stessi dedicate devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;



- 2.4.6 i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.4.7 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.5 le operazioni di stoccaggio (D15 - R13) devono essere effettuate mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee; all'interno della stessa tipologia deve essere garantita la separazione tra rifiuto pericoloso e rifiuto non pericoloso;
- 2.6 i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dalla documentazione di legge (formulario di identificazione o documentazione S.I.S.T.R.I.), devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi ad impianti di recupero o smaltimento;
- 2.7 i materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di selezione e cernita, devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.8 le operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le acque di lavaggio potranno essere convogliate in fognatura nel rispetto del R.R. 4/2006 e s.m.i.;
- 2.9 che, sulla base dell'art. 182 comma 1 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., i rifiuti conferiti presso l'impianto potranno essere sottoposti alle operazioni di smaltimento limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili;
- 2.10 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.11 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 2.12 le batterie, le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositati in idonei contenitori, in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;
- 2.13 lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 95 e successive modificazioni, e al Decreto Ministeriale 16 maggio 1996, n° 392 e non potrà superare i 500 litri in assenza di specifica autorizzazione;
- 2.14 la tipologia di rifiuto identificata con il codice del C.E.R. 18.01.03*, data la sua natura, dovrà essere stoccata nel rispetto delle disposizioni contenute del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003 e s.m.i. In ogni caso il volume massimo in stoccaggio non potrà essere superiore a 1 m³ e i rifiuti non potranno permanere più di 24 ore nell'area di stoccaggio prima dell'avvio agli impianti di smaltimento finale;



- 2.15 le tipologie di rifiuto identificate con i codici del C.E.R. 20.01.08 e 20.03.03 dovranno, data la loro natura, essere stoccate con modalità tali da evitare emissioni, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza maleodorante. Sulla tipologia di rifiuto C.E.R. 20.01.08 potrà essere esercitata unicamente l'operazione di messa in riserva (R13), finalizzata al recupero, e i rifiuti potranno restare in stoccaggio il tempo strettamente necessario all'avvio degli stessi agli impianti finali di recupero che dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento nell'impianto di cui alla presente autorizzazione;
- 2.16 i rifiuti costituiti da scarti vegetali da manutenzione del verde, CER 20.02.01, dovranno essere avviati agli impianti finali di recupero entro 8 giorni dal ricevimento presso l'impianto, nel caso di frazione costituita da matrice erbacea con elevato tasso di umidità (foglie, erba, sfalci ecc.) ed entro 15 giorni dal ricevimento presso l'impianto, nel caso di frazione costituita da matrice legnosa (rami, tronchi ecc.)
- 2.17 i rifiuti costituiti da lampade e monitor, riconducibili al codice del CER 20.01.21* devono essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute
- 2.18 I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono sottoposti alla disciplina del D.lgs. n° 49 del 14 marzo 2014. Sui rifiuti riconducibili ai RAEE, riportati a titolo esemplificativo nell' Allegato II e IV del D.lgs. n° 49 del 14 marzo 2014, potranno essere esercitate unicamente operazioni di stoccaggio, in conformità a quanto previsto dagli allegati VII e VIII dello stesso decreto legislativo ed in particolare:
- a) l'impianto di stoccaggio deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale;
 - b) Lo stoccaggio dei RAEE avverrà nelle aree 8 e 10 identificate sulla tavola di progetto "2 "Lay – Out Stoccaggio Rifiuti – Stato di progetto" scala 1:200, del 11/11/2018;
 - c) l'impianto deve essere dotato di bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati e di un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, che deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
 - d) lo stoccaggio dei RAEE deve avvenire esclusivamente in area coperta resistente alle intemperie;
 - e) l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - f) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico (CFC e HCF es. CER 16.02.11*, 20.01.23*) deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n° 231;



- g) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero e che le apparecchiature non subiscano danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente;
- h) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e profondi;
- i) devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- j) durante le fasi di stoccaggio devono essere:
- scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto
- k) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- l) nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.19 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti, prodotti dalla ditta nel corso dell'attività di recupero, devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2.20 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 e dal r.r. 4/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.21 i dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno, se necessario, essere opportunamente modificati rendendoli conformi a quanto previsto dal R.R. n° 4/2006 e la gestione delle acque di prima pioggia attuata secondo i criteri previsti dall'art. 7 dello stesso Regolamento Regionale;
- 2.22 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia di inquinamento acustico. La ditta dovrà comunque rispettare eventuali prescrizioni integrative impartite da ARPA;



- 2.23 l'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione lungo il suo perimetro, dove tecnicamente possibile come previsto dal progetto approvato. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale.
- 2.24 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.25 L'esercizio delle operazioni autorizzate deve essere conforme alla normativa igienico - sanitaria e di prevenzione degli infortuni vigente;
- 2.26 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3 Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale:

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata che, in caso di rischio di potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere coerente con quanto disposto dal titolo V del predetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il ripristino dell'area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

3.2 Piano di emergenza:

il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento di un piano di emergenza e fissare gli eventuali adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei VV.FF. e di altri organismi

Allegato 2: Scarichi di Acque Reflue con Recapito in Fognatura:

Le caratteristiche, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui derivanti dall'impianto in questione sono contenute nel Provvedimento dell'Ufficio d'Ambito di Como n° 16/2019 DEL 13/03/2019, relativo a: Parere per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, meteoriche e di lavaggio delle aree esterne provenienti dall'insediamento produttivo della ditta Masciadri Luigi & C. Snc, sito nel comune di Caslino d'Erba via per Asso 13, che si allega al presente Allegato Tecnico quale parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)



Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.